

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 11

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato PAZZAGLIA

*Presentata il 22 novembre 1983*

### Integrazione dell'articolo 35 e modifica dell'articolo 56

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata indicazione di un'apposita garanzia procedurale per gli eletti delle due Camere determina preventive lottizzazioni dei posti e dei candidati in quanto i partiti più numerosi, attraverso le intese che avvengono al di fuori dell'Assemblea, garantiscono, a quanti prioritariamente hanno prescelto, la maggioranza dei voti dell'Assemblea.

In tal modo i partiti di minoranza, anche se numerosi, o quelli che non entrano nelle intese di chi manovra queste elezioni, si vedono regolarmente esclusi da importanti rappresentanze.

D'altra parte è anomalo che proprio il Parlamento, che viene eletto proporzionalmente con il sistema delle liste concorrenti o con quello del collegio uninominale, non applichi, nei momenti in cui è chiamato ad esprimersi per l'elezione dei membri di un collegio, questo criterio

che è, poi, la sostanza e lo spirito della nostra Costituzione.

Ora, se è vero che i gruppi parlamentari sono costituiti e svolgono le loro funzioni nell'interno della Camera e del Senato attraverso la proporzionalità della loro rappresentanza; se è vero che in molti casi lo stesso Regolamento della Camera — che è poi quello applicato al Parlamento in seduta comune — nella formazione di organi collegiali rispetta la forma proporzionale; se è vero che nella stessa composizione delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, e così via, è rispettata la proporzionale dei gruppi, non si vede la ragione per cui nelle elezioni dei componenti di altri organi collegiali o di quelli esterni, il Parlamento, vera espressione di proporzionalità, debba seguire sistemi che ledono i principi della Costituzione e determinano lottizzazioni, annullando ogni diritto delle minoranze che sono il perno insostituibile della dialettica parlamentare.

## TESTO PROPOSTO

*All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:*

« 3. Il Parlamento in seduta comune per la elezione di componenti di organi collegiali dello Stato procede con le modalità di cui all'articolo 56 ».

*All'articolo 56, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. La elezione dei componenti di qualsiasi commissione o collegio oppure di membri di organi esterni al Parlamento ha luogo; in ogni caso quando il numero sia superiore a due, in proporzione alla consistenza numerica dei singoli Gruppi parlamentari. A tal fine, il Presidente della Camera comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno, e chiede la designazione di un eguale numero di nomi.

2. Il Presidente, ricevute le designazioni, compila la lista dei candidati e la sottopone alle decisioni dell'Assemblea, che delibera a scrutinio segreto ».